

COPIA



COMUNE DI POMARANACE
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 24

In data: 03.07.2015

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE.-

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di luglio alle ore 14.30, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARTIGNONI LORIS	P	GARFAGNINI MARCO	P
FEDELI LEONARDO	P	CALVANI DARIO	P
FABIANI NICOLA	P	GHILLI CHAIA	P
BACCI ILARIA	P	CENERINI MELISSA	A
BIANCIARDI GIANFRANCO	P		
MERCURIALI SARA	P		
ANDREI MARIO	A		
FIDANZI LORIANO	P		
ANTONI MONICA	P		
Totale presenti : 11			
Totale assenti : 2			

Partecipa il Segretario Generale **dr.ssa Eleonora Burchianti** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARTIGNONI LORIS, Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 24 del 03.07.2015

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE.-

...omissis.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013, il quale dispone che: "683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del [comma 682](#) e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

Visto il Comma 682 dell'art. 1 della L. 147/2013, che prevede alla lettera b) punto 2 l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, "... con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel

secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011](#).";

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse assimilate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, previste in € 260.000, attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 20% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

Considerato che il gettito può essere ottenuto applicando l'aliquota sulle abitazioni principali non soggette ad Imu e sui fabbricati del gruppo D diversi dagli strumentali (meno penalizzati dall'incremento dei moltiplicatori IMU) in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della TASI, così come modificato con la precedente deliberazione consiliare n. 18 adottata in questa stessa seduta;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI importo pari ad euro 260.000;

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote:

- 1) aliquota Tasi del 1,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'Imu;
- 2) aliquota 2 per mille per immobili del gruppo catastale D1 e D5;
- 3) aliquota 1 per mille per immobili del gruppo catastale D2, D3, D4, D6, D7, D8 ;
- 4) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente.

Considerato che sempre dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario può essere soddisfatto applicando, oltre alla struttura tariffaria sopra descritta, una detrazione di € 100,00 sulle abitazioni principali e sugli immobili assimilati all'abitazione principale;

Ritenuto pertanto di applicare le aliquote e la detrazione sopra indicate, anche considerando che il termine ultimo di approvazione del bilancio è stato fissato dal decreto ministeriale 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare Affari Istituzionali e Finanziari, nelle sedute del 23 e del 30 giugno u.s.;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanze Bilancio e SVE, ai sensi dell'art. 49 della Legge 267/2000;

Con la seguente votazione resa nei modi di legge: Consiglieri presenti n. 11, favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Garfagnini, Ghilli e Calvani);

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): l'imposta municipale propria:

- 1) aliquota Tasi del 1,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'Imu;
- 2) aliquota 2 per mille per immobili del gruppo catastale D1 e D5;
- 3) aliquota 1 per mille per immobili del gruppo catastale D2, D3, D4, D6, D7, D8 ;
- 4) aliquota 0,5 per mille per le abitazioni principali, come definite al punto 1) di questo stesso articolo, residenza di nuclei familiari con presenza di uno o più soggetti portatori di handicap fisici o psichici riconosciuti ai sensi della L. 104/92, e con reddito ISEE del nucleo familiare al di sotto di € 10.329,14.
- 5) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;

2) di approvare per l'anno 2015 la detrazione di € 100 da decurtare dall'importo dovuto per l'applicazione dell'aliquota TASI sulle abitazioni principali;

3) di ridurre al 50% il valore imponibile di immobili inagibili (come definiti ai fini IMU) ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale per l'applicazione della TASI.

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel caso in cui l'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore;

5) di dare atto che l'aliquota del 1,5 per mille si applica alle abitazioni principali, come definite dall'art. 13, comma 2 del Decreto Monti, vale a dire soltanto all'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

6) di dare atto altresì che non sono soggette alla TASI le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale ai fini IMU, per previsione normativa o per scelta regolamentare del Comune, ad esclusione delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado, per la quali la TASI è comunque dovuta con le stesse metodologie di calcolo dell'abitazione principale.

7) di stabilire che la TASI per il 2015 dovrà essere versata, sia per i possessori che per gli occupanti, entro le scadenze previste dalla normativa come segue:

- prima rata pari al 50% dell'importo dovuto entro il 16 giugno 2015
- seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2015

8) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015;

9) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

10) di dichiarare, il presente atto **immediatamente eseguibile** a norma dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 267/2000 considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2015 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti, con la seguente votazione resa nei modi di legge: Consiglieri presenti n. 11 favorevoli n. 11, contrari n. 0.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MARTIGNONI LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr.ssa Eleonora Burchianti

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

LI, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Eleonora Burchianti

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ **Che la deliberazione C.C. n° 24, del 03.07.2015:**

E' stato affissa a questo Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, (ex art. 124 D.Lgs 267/00).

E' stata trasmessa , la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Difensore Civico Regionale (ex art. 3 L.R.T. n°2 del 02/01/02 e successive modifiche ed integrazioni)

E' stata trasmessa, la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Prefetto (ex art. 141 C. 1.4) lettera c) del D.Lgs 267/2000)

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:**

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (ex art. 134, comma 3, D.Lgs 267/00);

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Eleonora Burchianti